

Schema di convenzione

per l'utilizzo di personale appartenente al Comando Polizia Municipale di Raddusa (art. 23 C.C.N.L. 16 novembre 2022) e precisamente dei dipendenti: Istruttori di Vigilanza Bruno Pietro e Sirna Aldo

L'anno duemilaventitre, il giorno _____ del mese di Aprile nella residenza municipale di Raddusa con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

Tra

Il Comune di Vizzini rappresentato dal sig. Giovanni BERTO nella qualità di Responsabile di E.Q. del Comando P.M., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. 78 del 12.04.2023, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Comune di Raddusa rappresentato dalla rag. Daniela TROVATO MONASTRA nella qualità di Responsabile di E.Q., la quale interviene nel presente atto in forza della Delibera di Giunta comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge che per brevità verrà denominato in sede convenzionale ente utilizzatore

Premesso che

- A norma dell'art. 23 del CCNL del 16 NOVEMBRE 2022 che testualmente recita "*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione.*";
- con l'art.1 comma 124 della L.145/2018 il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 1, D.lgs. n.165/2001; per gli enti locali, l'art.1, comma 58 bis della Legge n.662/1996) a corroborazione 23 del CCNL 04 agosto 2022 che testualmente recita "*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione.*";
- In questo caso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni;
- che l'ARAN, con parere 104-14A5 ha stabilito "che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti", escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione;
- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni;
- con nota assunta al Prot. Gen. n. 3552 del 21.03.2023 il Sindaco di Vizzini ha chiesto al Sindaco del Comune di Raddusa l'autorizzazione all'utilizzo, nella forma di cui all'art. 23 del CCNL 16 novembre 2022 ;
- con nota prot. n. 4036 del 03.04.2023, il Sindaco del Comune di Raddusa ha espresso il consenso al predetto utilizzo nella forma di cui all'art. 23 del CCNL 16 novembre 2022 che

testualmente recita dei dipendenti: Bruno Pietro e Sirna Aldo al fine di rendere servizio di viabilità e presidio in supporto al Comando P.M. di Vizzini, in data 25/04/2023 in occasione della "Festa dei saperi e dei sapori – anno 2023".

- con note prott. gen. n.4343-4344 del 11.04.2023 i dipendenti Bruno Pietro e Sirna Aldo, hanno prestato il loro consenso a prestare la propria opera in supporto al Comando P.M. di Vizzini nel giorno 25/04/2023 a decorrere dalle ore 08.30 e sino al termine della manifestazione;
- pertanto, nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse: il Comune di Raddusa con deliberazione di G.C. n. del , esecutiva ai sensi di legge, ha autorizzato ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16 novembre 2022 i dipendenti Bruno Pietro e Sirna Aldo a prestare servizio presso il comune di Vizzini nelle ore e nel giorno sopra indicato;
- Il Comune di Vizzini con deliberazione di G.C n 78 del 12.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato di utilizzare per le correlative esigenze nell'ambito dei rispettivi servizi, gli agenti di P.M. del comune di Raddusa;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra rappresentate e costituite, si stabilisce e si stipula quanto segue.

Art.1

Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2

Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16 novembre 2022 , della art.1 comma 124 della L. 145/2018, l'utilizzo condiviso del personale interessato nonché di consentire ulteriore acquisizione di esperienza professionale dei propri dipendenti in ragione del disimpegno della propria prestazione professionale in contesti diversi innestandosi detti profili causali in un'ottica di collaborazione tra Enti;

Art. 3

Oggetto

La presente convenzione disciplina la gestione del personale di cui in premessa, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, le eventuali proroghe, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art.4

Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è fissata dal 25/04/2023 al 25/04/2023.

Il Comune di Raddusa si riserva di richiamare in sede i dipendenti utilizzati presso il Comune di Vizzini.

Art.5

Condizioni per l'utilizzo del dipendente

L'utilizzo del personale di P.M. per periodi predeterminati è riconnesso all'acquisito consenso scritto del lavoratore e alla rilasciata autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

Art. 6

Gestione del personale

Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'ente di provenienza (Comune di Raddusa).

Il dipendente nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo, in cui è assegnato.

L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'ente utilizzatore, può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato.

Art.7

Competenze

Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Art. 8

Oneri a carico dell'ente utilizzatore

Al dipendente utilizzato verrà corrisposto il trattamento economico tabellare dovuto in relazione all'impiego, in base al tempo di lavoro prestato presso il Comune di Vizzini.

Il Comune di Vizzini ha facoltà di conferire al dipendente utilizzato ogni ulteriore incarico e/o indennità compatibile con il profilo professionale e con la posizione di lavoro rivestita presso l'ente di appartenenza ed ad effettuare, per esigenze di servizio, prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro. In tutti i casi, il costo relativo a tali prestazioni e/o attribuzioni sarà a totale carico dell'ente utilizzatore che certificherà/attesterà le prestazioni rese, rimborsando il dovuto al Comune di Raddusa a liquidazione avvenuta.

Saranno, inoltre, a carico del bilancio del Comune di Vizzini gli oneri relativi al rimborso delle spese di viaggio nei limiti di 1/5 del costo della benzina secondo quanto previsto dalla disciplina contrattuale e legislativa vigente.

Art. 9

Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi

Il Comune di Vizzini si impegna a rimborsare al Comune di Raddusa, il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL in godimento, oltre agli oneri riflessi ed IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione ed in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente.

La rendicontazione delle somme liquidate per i servizi resi sarà comunicata dal Comune di Raddusa, ed il Comune di Vizzini provvederà al rimborso delle somme dovute entro il termine di 30

(trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il trattamento economico riconosciuto dall'Ente utilizzatore al lavoratore utilizzato verrà corrisposto dall'Ente di appartenenza su richiesta dell'Ente utilizzatore corredata da apposito prospetto riepilogativo indicante il titolo e l'ammontare degli emolumenti.

Sono ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, che vi provvede direttamente, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente distaccato nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL 14/9/2000. Le spese rimborsabili, pertanto, sono quelle relative ai viaggi in auto, rimborsati al dipendente dal Comune di Raddusa in ragione di 1/5 del prezzo del carburante per l'eventuale uso del mezzo proprio. E' esclusa ogni forma di ulteriore compenso o diaria. Gli oneri conseguenti sono posti a carico dell'ente utilizzatore impiegando le risorse di bilancio destinate al pagamento delle trasferte del personale.

ART.10 *Risoluzione*

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

Per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del - rapporto di lavoro;

- Per scadenza della presente convenzione, salvo proroga;
- Per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli Enti convenzionati;
- Recesso unilaterale da parte degli Enti convenzionati;
- Mancato rimborso da parte del Comune di Vizzini al Comune di Raddusa delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art. 9.

Art.11 *Controversie*

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

ART. 12 *Privacy*

1. Le parti convengono che tutte le informazioni, procedimenti, dati tecnici di cui la dipendente autorizzata verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente convenzione sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati. In tal senso la dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati.
2. Le parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy.

ART. 13 – *Cause ostative e/o incompatibilità*

Le parti danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti della dipendente autorizzata, la quale espressamente conferma.


ART. 12 *Norme finali*

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Per il Comune di Vizzini

.....

Per il Comune di Raddusa

.....

